

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA N 30/2015 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE, DERATTIZZAZIONE ED ATTIVITA’ AUSILIARIE, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO SANITARIO, PRESSO I LOCALI DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA IN ROMA. VIA MARSALA 8, VIA MAGENTA 5, VIA SOLFERINO 32 E LARGO SOMALIA 30.

CIG. N. 63575239FO

Gara comunitaria a procedura aperta di cui al bando di gara trasmesso alla G.U.U.E. in data 30.9.2015 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 117 del 5.10.2015, nonché sul profilo del committente www.aci.it e sui siti informatici di cui all’art. 66 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale “La Notizia Giornale – ed. nazionale” e la “Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici”, e su due a diffusione locale “Il Giornale della Provincia (inserto del “Il Tempo”) e il “Nuovo Corriere di Roma e del Lazio” in data 13 ottobre 2015.

Avvio del procedimento: Deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente del 22/7/2015.

PREMESSA

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione della offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il servizio di pulizia, sanificazione, derattizzazione ed attività ausiliare, comprensivo della fornitura del materiale igienico sanitario, presso i locali dell’Automobile Club d’Italia in Roma via Marsala 8, via Magenta 5, via Solferino 32 e largo Somalia 30 come meglio specificato nel contratto e nei relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 54 comma 2 e 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. sulla base dei criteri indicati nel paragrafo n. 10 del presente disciplinare.

Gli atti costituenti la documentazione di gara, di seguito indicati, sono disponibili in formato elettronico pdf scaricabile dal sito www.aci.it, liberamente accessibile in conformità all’art. 70, comma 9 del Codice dei contratti:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di partecipazione per impresa (allegato n. 1, 1bis);
- domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di partecipazione per RTI e GEIE (allegato 2, 2 bis e 2 ter);
- domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di partecipazione per Consorzi ordinari di impresa (allegato 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater);

- domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di partecipazione per Consorzi di cooperative o Consorzi stabili (allegato 4, 4 bis, 4ter e 4 quater);
- domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di partecipazione per reti di imprese (allegato 5, 5bis e 5 ter);
- dichiarazione di subappalto (allegato n.6);
- dichiarazione di avvalimento (allegato n. 7 e 7 bis);
- schema di offerta tecnica (allegato 8)
- schema di offerta economica (allegato 9);
- schema di contratto (Allegato n. 10);
- Capitolato tecnico e schede superfici (Allegato n. 11 e 11 bis);
- Documento di informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro (Allegato n. 12);
- modello GAP (Allegato n. 13)

L'ACI non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art. 71, 1° comma del D.Lgs163/2006 e s.m.i., le richieste di invio dei documenti di gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. è designato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Patrizia Sericola funzionario del Servizio Patrimonio e Affari Generali dell'Ente (tel 06-49982489 e.mail p.sericola@aci.it pec p.sericola@pec.aci.it)

Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente (disponibile sul sito istituzionale, alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara) e di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1991 e s.m.i., il termine del procedimento è fissato in 230 giorni naturali consecutivi, dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI.

Per tutto quanto non specificamente previsto nella documentazione di gara, si rinvia al D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. in materia di appalti pubblici (di seguito denominato “Codice dei contratti”o “Codice”) ed al D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti), nonché al Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente (sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/manuale delle procedure negoziali), alle norme del codice civile, alle altre disposizioni normative in materia contrattuale ed a quelle regolanti specificamente la materia, oggetto di appalto.

- **Spese per la pubblicazione degli avvisi.** Entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere all'ACI le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione, pubblicati su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del DL 12 ottobre 2012, n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, per l'importo di € 1.100,00 (millecento/00) oltre IVA dovuta per legge. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente beneficiario l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, da appoggiare a: Banca Nazionale del lavoro AG. 11 Roma CODICE IBAN IT8100100503211000000200004, con la seguente causale "rimborso spese di pubblicazione procedura di gara n.30/2015 – CIG n.63575239FO, in adempimento dell'art. 34, comma 35, del DL 179/2012".

Rimane inteso che l'ACI si riserva di rendere noto all'aggiudicatario, in sede di comunicazione ex art. 79, comma 5, del Dlgs 163/06 e s.m.i., l'esatto ammontare del

suddetto importo, comprensivo anche degli eventuali avvisi relativi a differimenti e/o rettifiche al bando, dovuto a titolo di rimborso spese.

- **Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.** La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui al paragrafo 4.2 avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei contratti, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC (già AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis e fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema; in tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richiesta della stazione appaltante come indicato nel successivo paragrafo 13.

Pertanto, come disciplinato al paragrafo 5.1-9.A) i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, quali operatori economici, devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC, secondo le istruzioni ivi contenute e dotarsi di apposita PASSOE ovvero del documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente può essere verificato tramite AVCPass.

1.OGGETTO, VALORE E DURATA

- 1.1. Oggetto della presente Gara è l'affidamento del servizio di pulizia per 35.000 ore annue, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione ed attività ausiliare, comprensivo della fornitura del materiale igienico sanitario, presso i locali ACI in Roma, via Marsala 8, via Magenta 5, via Solferino 32 e largo Somalia 30 indicati al paragrafo 1 del capitolato tecnico.
- 1.2. La durata dell'incarico è di 72 (settantadue) mesi, a decorrere presumibilmente dal mese di marzo 2016, con facoltà di proroga fino a sei mesi, ove sia necessario per garantire la prosecuzione del servizio nelle more dell'espletamento della procedura di individuazione del nuovo affidatario e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione di detta procedura.

L'ACI si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione anche in pendenza della stipula del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

- 1.3. Prezzo a base di gara per l'appalto di cui al paragrafo 1.1 per la durata di sei anni: € 3.240.000,00, oltre IVA, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 1.620,00(milleseicentoventi/00). Si precisa che il valore complessivo annuo del servizio di € 540.000,00 (cinquecentoquarantamila/00) oltre IVA esclusi gli oneri per la sicurezza, stabilito a base di gara è stato stimato prendendo in considerazione 253 giorni lavorativi annui, la tipologia di servizi e le specifiche tecniche di esecuzione, il monte ore complessivo di 35.000 ed il costo orario come desunto dalle tabelle F.I.S.E. del 10.6.2013.
- 1.4 Il valore stimato dell'appalto, ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si presume pari ad € 4.000.000,00 (quattromilioni) oltre IVA per il periodo contrattuale di sei anni, compreso l'eventuale periodo di proroga, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1620,00 (milleseicentoventi/00).

L'ACI si riserva la facoltà di ricorrere alle varianti nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 311 del DPR n. 207/2010, come dettagliatamente stabilito nell'articolo 2 del contratto.

2.COSTI DELLA SICUREZZA E SOPRALLUOGO

2.1 La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di pulizia e prestazioni connesse con fornitura di materiale igienico-sanitario; pertanto ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed in considerazione di quanto indicato con determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, del 5 marzo 2008 "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*", si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 1.620,00 (milleseicento/20). E' onere della Società, in sede di formulazione dell'offerta, quantificare i costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

2.2 La Società, al fine di valutare gli adempimenti necessari ad assicurare tutte le attività strumentali all'espletamento dell'oggetto negoziale, nonché la prestazione dei servizi indicati nello schema di contratto e nel capitolato tecnico, potrà visionare, a propria cura e spese, i locali e i magazzini presso i quali verrà espletato il servizio, previa intesa con il Servizio Patrimonio e Affari Generali.

A tal fine, la Società dovrà fornire, entro il 26.10.2015, al Servizio Patrimonio e Affari Generali – via Marsala, 8 – 00185 Roma (referente ACI d.ssa Patrizia Sericola, tel. 06-49982489, fax 06-49982281 – e-mail. p.sericola@aci.it) i nominativi delle persone (massimo due) che parteciperanno al sopralluogo ed i rispettivi dati anagrafici e telefonici, inviando la comunicazione agli stessi indirizzi. I referenti verranno contattati per definire la data e l'ora per il sopralluogo.

3. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, con qualunque mezzo, a pena di esclusione, all'**AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – Protocollo, via Marsala, n.8 – 00185 ROMA**, indirizzata all'attenzione del Servizio Patrimonio ed Affari Generali **entro e non oltre le ore 13.00 del 11 novembre 2015.**

Il plico contenente l'offerta, debitamente sigillato sui lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire l'integrità e la segretezza del contenuto, nonché la sicurezza contro eventuali manomissioni, dovrà recare il timbro con la denominazione o ragione sociale della società, il codice fiscale, l'indirizzo, l'indirizzo PEC per le comunicazioni, il numero di telefono, di fax e/o posta elettronica certificata.

Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (Raggruppamenti temporanei di Imprese, Consorzio ordinario, Aggregazioni aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti sia se questi siano già costituiti sia se siano da costituirsi.

Sul plico dovrà, inoltre, essere apposta l'indicazione "NON APRIRE" – Gara a procedura aperta n. 30/2015 per l'affidamento del "SERVIZIO DI PULIZIA, DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE ED ATTIVITA' AUSILIARIE, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO SANITARIO PRESSO I LOCALI DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN ROMA, VIA MARSALA 8, VIA MAGENTA 5, VIA SOLFERINO 32 E LARGO SOMALIA 30, CIG N. 63575239FO - Scadenza offerte ore 13,00 del 11.11.2015", ai fini della corretta identificazione del plico stesso. Si avverte che, ove il plico ne fosse sprovvisto, non potrà essere garantita la sua ricezione da parte delle strutture dell'ACI preposte alla gara e pertanto l'ACI declina ogni responsabilità al riguardo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'ACI, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dal lunedì al giovedì, il venerdì fino alle ore 12,00.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'ACI ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali offerte saranno considerati irricevibili e l'Operatore economico non verrà ammesso alla gara; i plichi non verranno aperti e potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

4.SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Soggetti ammessi alla procedura

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti indicati all'art. 34, comma 1, lett.a), b), c), d), e), e bis), f), f bis) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara e nel presente Disciplinare:

- operatori economici con idoneità individuale, consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di interesse economico);
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice dei contratti.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli articoli 36 e 37 del Codice dei contratti.

I requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato nel bando e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto.

4.1.1- I consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti- consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre;a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara di cui trattasi, in qualsiasi altra forma, ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all'art. 36 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed all'art. 277 del DPR 207/2010 e s.m.i.

E' consentita la partecipazione da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis), f) del Codice, anche se non ancora costituiti come disciplinato dall'art. 37 dello stesso. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il RTI o Consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno mandato speciale con

rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

4.1.2 - E' fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall'art.38 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., nonché agli operatori economici che si trovino rispetto ad un altro partecipante in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'ACI rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con conseguente scorrimento della graduatoria e ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.

Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della "par condicio" tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

4.1.3 - Ai sensi dell'art.49 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento nei limiti ed alle condizioni previste dalla predetta norma. La documentazione richiesta, come dettagliata al paragrafo 8, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell'ambito della "Busta A – Documentazione amministrativa".

4.1.4 - Ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n.78 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle Black List di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 **devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara,** dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4.2 Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, di seguito indicati.

a) requisiti di carattere generale:

- a.1 insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. a), b), c), d) e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs.163/06 e s.m.i.;
- a.2 insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1bis, comma 14 della legge 383/2001, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (piani individuali di emersione);
- a.3 regolarità con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.68/1999;

- a.4 insussistenza cause di esclusione (sentenze, ancorchè non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto) di cui all'art. 67, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- a.5 assenza di applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure dell'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti , degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- a.6 possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle Black List di cui al DM 4.5.1999 ed al DM 21.11.2001

b) requisiti di idoneità professionale:

- b.1 iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 del D.M 7 luglio 1997, n. 274, con appartenenza almeno alla fascia G di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione vigente nello stato di appartenenza;
- b.2 possesso, senza possibilità di avvalimento, della certificazione in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di pulizia;

Si applica quanto previsto dall'art. 43 del DLgs 163/2006 e s.m.i..

c) requisiti di capacità economico-finanziaria

- c.1 aver realizzato, nel complesso dei tre esercizi 2012-2013-2014, o nel minor periodo di attività dell'impresa (specificare in caso di RTI o consorzio), un fatturato specifico per servizi di pulizia non inferiore ad € 4.000.000,00, al netto dell'IVA.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere riportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività;

In ragione di quanto previsto all'art. 41, comma 2, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. come modificato dall'art. 1, comma 2 bis, del D.Lgs n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, si precisa che il suddetto importo connesso al fatturato specifico per servizi di pulizia è fissato al fine di selezionare un affidatario del contratto affidabile, dotato di capacità economico-finanziaria connessa all'oggetto ed alla durata del servizio, nonché di adeguata esperienza proporzionata all'appalto ed in grado di assicurare un elevato livello di prestazione, nonché affidabilità sul piano economico, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato.

Ciò detto, anche sulla base di analisi del mercato di riferimento, il requisito è stato dimensionato nel rispetto integrale dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.

d) requisiti di capacità tecnico-organizzativa

- d.1 possesso della certificazione, secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004 dei sistemi di gestione ambientale o attestazione ai sensi del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Regolamento CE 1221/2009 ovvero dichiarazione dell'Ente certificatore accreditato che sono in corso le procedure per il rilascio della certificazione;

d.2 possesso della certificazione OHASAS 18000 relativa ai sistemi di gestione della sicurezza, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee ovvero dichiarazione dell'Ente certificatore accreditato che sono in corso le procedure per il rilascio della certificazione;

d.3 possesso della certificazione Etica/SA 8000:2008 EN 13549, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee ovvero dichiarazione dell'Ente certificatore accreditato che sono in corso le procedure per il rilascio della certificazione.

I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti dalle società partecipanti alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta e, pertanto, alla data del 16/11/2015. Tali requisiti dovranno essere dichiarati in via sostitutiva, in conformità ai modelli allegati, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR. n.445/2000, e dovranno essere documentalmente dimostrati secondo quanto previsto dall'art. 48 del Codice.

L'ACI effettuerà la consultazione dell'Osservatorio contenente le annotazioni sugli operatori economici istituito presso l'ANAC relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

4.3 - Requisiti di partecipazione di operatori economici con idoneità plurisoggettiva e di Consorzi

4.3.1 - I requisiti di carattere generale di cui al paragrafo 4.2 lettera a) (a.1/a.6) devono essere posseduti singolarmente da ciascun operatore facente parte del Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett b) e c), o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE.

I requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera b.1 paragrafo 4.2 :

- in caso di R.T.I. (sia costituendo che costituito) o di GEIE, o di Consorzio ordinario di concorrenti costituito o costituendo di cui al comma 1, lett. e) dell'art. 34 del Codice, di aggregazione di imprese di rete:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;
 - la totalità delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo 4.2, lett. b1)
 - l'impresa capogruppo mandataria deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla fascia F;
- in caso di Consorzio di cui al comma 1, lettera b dell'art. 34 del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) o in caso di Consorzio stabile di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 34 del Codice (consorzio stabile), il requisito deve essere posseduto direttamente dal Consorzio per la fascia di classificazione richiesta, fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici può essere in possesso di iscrizione nel suddetto registro o albo anche per fasce di classificazione inferiori.

Il requisito di idoneità professionale di cui alla lettera b.2 paragrafo 4.2 (Certificazione UNI EN ISO 9001:2008)

- in caso di R.T.I. (sia costituendo che costituito), o di GEIE, di Consorzio ordinario di concorrenti già costituito o costituendo, di cui al comma 1, lett. e) dell'art. 34 del

Codice, di Consorzio di cui al comma 1, lettere b) dell'art. 34 del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane), di Consorzio di cui al comma 1, lettere c) dell'art. 34 del Codice, (consorzio stabile), di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui al comma 1, lettera e bis) dell'art. 34 del Codice, dovrà essere posseduto da tutti i partecipanti.

4.3.2 - I requisiti di capacità economico finanziaria di cui al paragrafo 4.2, lett.c)

- in caso di R.T.I. (sia costituendo che costituito), o di GEIE, dal raggruppamento o dal GEIE nel suo complesso nella misura del 100%, fermo restando che l'impresa mandataria o designata tale deve possedere il predetto requisito in misura maggioritaria mentre il restante valore dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10%;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui al comma 1, lett. e) dell'art. 34 del Codice, costituito o costituendo, dal Consorzio ordinario nel suo complesso nella misura del 100%;
- in caso di Consorzio di cui al comma 1, lettere b) dell'art. 34 del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane), direttamente dal Consorzio ai sensi dell'art. 35 del Codice;
- in caso di Consorzio di cui al comma 1, lettere c) dell'art. 34 del Codice, (consorzio stabile) dal Consorzio ovvero dalle singole consorziate esecutrici, secondo le disposizioni dell'art. 277 del DPR 207/2010;
- in caso di imprese aderenti al contratto di rete di cui al successivo paragrafo 6.3, dalla rete nel suo complesso, fermo restando che la capogruppo/mandataria o designata tale deve possedere il requisito richiesto in misura maggioritaria;

4.3.3 requisiti di capacità tecnico-organizzativa cui al paragrafo 4.2 lettera d) (d1/d3):

d.1 (Certificazione UNI EN ISO 14001:2004), d.2 (OHSAS 18000), d.3 (Etica/SA 8000:2008 EN 13549)

- in caso di R.T.I. (sia costituendo che costituito), o di GEIE, di Consorzio ordinario di concorrenti già costituito o costituendo, di cui al comma 1, lett. e) dell'art. 34 del Codice, di Consorzio di cui al comma 1, lettere b) dell'art. 34 del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) di Aggregazione di imprese di rete di cui comma 1 lettera e bis) dell'art. 34 del Codice, i requisiti dovranno essere posseduti dalle imprese che eseguiranno il servizio. In caso di Consorzio stabile di cui all'art. 34, lett. c), del Codice, si applica l'art. 277 del regolamento.

4.4 - Modalità di presentazione della documentazione

Il possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è attestato dai concorrenti mediante dichiarazioni rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente gara:

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati e consorziati, aggregati in reti di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

Alle suddette dichiarazioni si applica l'art. 38, commi 1-ter e 2, del Codice dei contratti.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti ed alle condizioni previste dall'art. 46 del Codice.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del DPR 445/2000.

Le modalità di presentazione della documentazione, in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, sono indicate nel paragrafo 6 del presente Disciplinare.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o se, redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

Al fine di agevolare il lavoro di verifica da parte della Commissione di aggiudicazione, la documentazione dovrà essere presentata in maniera ordinata (possibilmente utilizzando supporti, cartelline, ecc e seguendo l'elencazione di cui al paragrafo 5); in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva o di ricorso all'avvalimento, dovrà essere tenuta ben distinta la documentazione appartenente a ciascun componente.

Si precisa che:

- tutte le dichiarazioni sostitutive, nonché la domanda di partecipazione, vanno redatte sulla base dei facsimili allegati, utilizzando, preferibilmente, i medesimi predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet www.aci.it che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche e, comunque, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di riferimento;
- nella compilazione e predisposizione della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 5.1 del paragrafo 5 gli operatori economici dovranno attenersi a quanto chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 16 ottobre 2013 e, pertanto, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere b) e c) e m-ter) del comma 1 dell'art. 38 del Codice, le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte dai soggetti elencati nella stessa norma muniti di poteri di rappresentanza;
- in conformità a consolidata giurisprudenza, nel caso in cui il concorrente, per partecipare alla gara, ricorra ai requisiti di carattere economico e/o tecnico di un'altra impresa di cui si sia resa affittuaria o cessionaria di un ramo di azienda o cessionaria dell'intera Azienda, l'obbligo dichiarativo in merito all'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., deve essere assolto anche dagli amministratori e direttori tecnici dell'impresa dalla quale la concorrente si sia resa cessionaria o affittuaria di un ramo di azienda;
- i documenti consistenti in dichiarazione di parte devono essere datati e muniti della sottoscrizione per esteso (nome e cognome), in modo chiaro e leggibile, del titolare o del legale rappresentante e/o di procuratore della Società, i cui poteri risultino dall'atto idoneo allegato;

- ai sensi dell'art.79, comma 5-quinquies del Codice, il concorrente è tenuto ad indicare, per le comunicazioni inerenti la gara, sul plico e nella domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo e-mail e di posta elettronica certificata (PEC), nonché il numero di telefono e di fax;

- la Società partecipante che ha effettuato recentemente o ha in corso trasformazioni societarie o conferimenti in Società di nuova costituzione, deve presentare le dichiarazioni richieste nel presente disciplinare con riferimento alla società trasformata o di nuova costituzione, che dovrà possedere i requisiti di ordine generale o speciale richiesti per la presente gara in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 del Codice dei contratti;

- nel caso in cui la Società non sia in grado di produrre, per giustificati motivi, la documentazione richiesta ai fini della partecipazione, dovrà presentare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, idonea dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti previsti, fermo restando che, ai fini dell'eventuale aggiudicazione, la Società dovrà produrre i documenti richiesti;

- non è ammesso fare riferimento a documenti presentati in occasione di altra gara o a contratti stipulati con l'Ente.

4.5 - Tassatività delle cause di esclusione.

Ai sensi dell'art.46, 1-bis del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., si procederà ad escludere i concorrenti in caso di mancanza dei requisiti di partecipazione e di mancato adempimento alle prescrizioni del Codice degli Appalti, del Regolamento e delle altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi ed alla separazione tra documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Costituiscono, comunque, cause tassative di esclusione quelle indicate espressamente nel presente disciplinare nonché quelle previste dalla Determinazione n.4 del 10 ottobre 2012 e dalla Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 dell'AVCP, oggi ANAC.

Ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 163/2006, come innovato con l'inserimento del comma 2-bis dal d.l. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dello stesso articolo 38 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.00,00 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Pertanto, ai fini della presente procedura di gara, la misura della sanzione è determinata in € 4.000,00

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-ter del Codice, come innovato dall'art. 39, comma 2, legge n.114/2014, le predette disposizioni si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Il versamento della sanzione pecuniaria è garantito dalla cauzione provvisoria di cui al paragrafo 9.1 del presente disciplinare; pertanto la garanzia, in qualsiasi forma, fatto salvo per le polizze fideiussorie assicurative ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs.

209/2005 (Codice delle assicurazioni private) deve prevedere espressamente la suddetta copertura.

Nel caso di polizza fideiussoria assicurativa, il suddetto importo, a titolo di sanzione, dovrà essere versato mediante bonifico bancario, IBAN IT 81°0100503211000000200004, causale “Pagamento sanzione ex art. 38, comma 2-bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Procedura n. 30/2015 – CIG n. 63575239FO”.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 46, comma 1 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, **costituisce causa di esclusione**.

In nessun caso, il ricorso al soccorso istruttorio può essere utilizzato per il recupero di requisiti non posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato al paragrafo 3.

Tutta la documentazione consegnata verrà acquisita dall’ACI e non verrà restituita in alcun caso, né l’ACI corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata.

4.6 Comunicazioni

Salvo quanto disposto nel paragrafo 22 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti , il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del Codice.

Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del D.Lgs 7 marzo 2005 , n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Servizio Patrimonio e Affari Generali via fax al n. 06 49982281 o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di RTI, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. CONTENUTO DELL’OFFERTA

All’interno del plico dovranno essere inserite le seguenti buste, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura in modo da evitare manomissioni e garantire la segretezza, recanti l’ intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura rispettivamente :

BUSTA A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

BUSTA B: “OFFERTA TECNICA”

BUSTA C: “OFFERTA ECONOMICA”

BUSTA D (eventuale) : “Documentazione per verifica ex art. 48 del Codice”

Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere

chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Si precisa, altresì, che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica **costituirà causa di esclusione dalla gara**.

Si precisa altresì che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

5.1 BUSTA A "Documentazione amministrativa"

La Busta A, debitamente sigillata, dovrà contenere i documenti relativi ai punti di seguito elencati:

- in unico facsimile (comprensivo dei punti 1.A e 2.A)

1.A) Istanza di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dei concorrenti, in caso di partecipazione in modalità plurisoggettiva, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittori; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena d'esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

2.A) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (conforme ai fac-simili allegati), oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, attestante, **a pena di esclusione**, per quanto riguarda i requisiti di partecipazione:

- 1.** il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara; in caso di sottoscrizione di soggetti diversi dal legale rappresentante, idonea procura;
- 2.** l'iscrizione all'apposito Registro delle Imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della Legge 25/1/1994 n. 82 e del D.M. 7/7/1997 n. 274, ovvero, se non residente in Italia, ad altro Registro o Albo equivalente secondo la Legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e della forma giuridica;
- 3.** i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- 4.** qualora non sia presente all'interno della Società la figura del "Direttore tecnico", né altra ad esso equiparabile ai sensi di legge, tale circostanza andrà attestata con dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo procuratore (con allegazione della procura);
- 5.** attestazione che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice, ovvero indicare l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- 6.** attestazione, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente,

a pena di esclusione, indica specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:

- a) ►** di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

► di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,

- b) ►** che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- c) ►** che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.c non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18

(o in alternativa, se presenti condanne)

► tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

Ovvero

☐ che il soggetto, cessato nell'anno antecedente ha subito condanne relativamente a:, ai sensi dell'art..... del C.P.P nell'anno e la Società si è dissociata in modo completo ed effettivo dalla condotta penalmente sanzionata, ponendo in essere gli atti e le misure di seguito indicate:.....

- d) ►** di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);

- e) ►** di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);

- f) ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);
- g) ► di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);
- h) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);
- i) ► di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
- l) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);
- m) ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
- m-ter)** ► di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
- m-quater)** ► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:
 - i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 (oppure)
 - ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
 (oppure)
 - iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

7. attestazione della insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1bis, comma 14 della legge 383/2001, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210,

convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (piani individuali di emersione);

8. attestazione del possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle Black List di cui al DM 4.5.1999 ed al DM 21.11.2001;

9. con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, attestazione di:

a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994 n. 82, del D.M 7 luglio 1997, n. 274, con appartenenza almeno alla fascia G di cui all'art. 3 del citato Decreto ministeriale. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione vigente nello stato di appartenenza;

b) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 dei sistemi di gestione della qualità di erogazione e progettazione dei servizi di pulizia, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, ovvero dichiarazione rilasciata da un Organismo di certificazione ovvero da un Ente di accreditamento degli Organismi di certificazione, in corso di validità, ovvero prova di impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità ex art. 43 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

In caso di partecipazione di operatori economici con idoneità plurisoggettiva e Consorzi, dichiarazione in conformità al par 4.3.1.

10. con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa, attestazione di:

a) certificazione, secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004 dei sistemi di gestione ambientale o attestazione ai sensi del regolamento 761/2001 EMAS, rilasciata da soggetti accreditati che sono in corso le procedure per il rilascio della certificazione;

b) certificazioni OHASAS 18000 dei sistemi di gestione della sicurezza, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee ovvero dichiarazione dell'Ente certificatore accreditato che sono in corso le procedure per il rilascio della certificazione;

c) possesso della certificazione Etica/SA 8000:2008 EN 13549, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee ovvero dichiarazione dell'Ente certificatore accreditato che sono in corso le procedure per il rilascio della certificazione.

In caso di partecipazione di operatori economici con idoneità plurisoggettiva e Consorzi, dichiarazione in conformità al paragrafo 4.3.3.

11. con riferimento ai requisiti di capacità economico – finanziaria attestazione di aver realizzato, nel complesso degli ultimi tre anni solari (2012-2013-2014), o nel minor periodo di attività dell'impresa (specificare in caso di RTI o consorzio), un fatturato specifico per servizi di pulizia non inferiore ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni), al netto dell'IVA.

In caso di partecipazione di operatori economici con idoneità plurisoggettiva e Consorzi, dichiarazione in conformità al paragrafo 4.3.2.

12. attestazione con cui il concorrente dichiara:

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, giacchè per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono

essere svolti i servizi, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

- di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel capitolato tecnico inerente alla presente gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall'ACI, di averne preso visione sul sito istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente - e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara.

13. dichiarazione con la quale il concorrente:

- indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, l'indirizzo mail o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- indica le posizioni INPS e INAIL e Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'ACI a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

- non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'ACI a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'ACI si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Inoltre:

3.A) La dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (conforme ai fac-simili allegati), corredata di copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, di ciascun soggetto sottoscrittore, in merito all'insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 38 del Codice, resa personalmente da ciascuno dei seguenti soggetti non firmatari della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1A):

- dal titolare dell'impresa o dal direttore tecnico, in caso di impresa individuale;
- dai soci o dal direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, in caso di società in accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società.

4.A) la ricevuta del versamento del contributo stabilito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), determinato per la procedura in argomento nell'importo di € 140,00

Il versamento del contributo andrà effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: <http://www.autoritàlavoripubblici.it/riscossioni.html>, indicando il codice CIG della gara.

Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità della procedura, pertanto la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma **sarà causa di esclusione dalla procedura di gara;**

5.A) la garanzia provvisoria che dovrà essere prestata nelle forme di cui all'art. 75 del Codice ed in conformità a quanto indicato al successivo paragrafo 9.1 sarà pari ad € 64.800,00 (sessantaquattrottomila/00);

6.A) modello GAP debitamente compilato (allegato13);

7.A) eventuale dichiarazione di subappalto, da compilare in conformità all'allegato n. 6;

8.A) in caso di ricorso all'Avvalimento, la domanda di partecipazione in conformità agli allegati 7e 7 bis, corredata della documentazione inerente allo stesso, indicata al successivo paragrafo 8 in conformità all'art. 49 del Codice;

9.A) il PASSOE per la presente procedura. Ai sensi di quanto previsto all'art. 6-bis del D.Lgs 163/06, nella deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e nei Comunicati del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre e del 16 dicembre 2013, l'ACI procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti nel presente Disciplinare al paragrafo 4.2 lettere b),c),d), attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, salvo che nei casi di cui al comma 3 del predetto art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e di cui all'art. 5, comma 3, della suddetta deliberazione, nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

Ciascun Concorrente, al fine di consentire l'utilizzo da parte dell'Ente del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCpass Operatore Economico) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, l'ACI provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione delle predetta registrazione.

Si precisa che:

- ❖ a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 5.1, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- ❖ le attestazioni e le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 5.1, nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- ❖ le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci

accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

- ❖ l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, **cessati** dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
- ❖ In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione;
- ❖ Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

5.2 BUSTA B "OFFERTA TECNICA"

La busta "B" debitamente sigillata, con indicazione all'esterno del concorrente, dovrà contenere l'offerta tecnica, costituita da una breve relazione (massimo 20 facciate formato A4-al massimo 20 righe a facciata) che dovrà descrivere in modo sintetico e chiaro:

5.2.1 Strumenti e metodologie di erogazione del servizio

1.1 Pianificazione pulizie, sanificazione, derattizzazione e servizi connessi, attività di presidio, reperibilità H24 e flessibilità dell'orario modalità organizzative/operative che saranno adottate per le sostituzioni per ferie e malattie (metodi di rotazione e sostituzione del personale);

1.2 Sistema di verifica e controllo qualitativo delle attività (controllo sullo standard qualitativo del servizio di pulizia, sanificazione, derattizzazione e servizi connessi, sulle presenze del personale, sui prodotti/attrezzature;

1.3 Numero di ore annue offerte in aumento rispetto al numero base di gara (35.000) senza oneri aggiuntivi rispetto all'offerta economica;

1.4 Offerta di servizi non richiesti ma aggiuntivi e migliorativi delle prestazioni;

1.5 Servizi dedicati alla zona rappresentanza e manifestazioni eventi;

1.6 Elenco delle attrezzature utilizzate (carrelli di lavoro attrezzati, aspiratore per sedute imbottite, aspiratore con asta telescopica, aspiratore per polvere e liquidi, idropulitrice, macchina lavavetro, macchina monospazzola, lavatrice ecc...);

1.7 Descrizione attrezzature finalizzate al minor consumo energetico, di acqua e/o sostanze chimiche inquinanti;

1.8 Elenco dei prodotti suddiviso per tipologia, destinazione d'uso, marca, scheda tecnica, modalità d'uso con compatibilità ambientale certificata.

5.3 BUSTA C "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "C" debitamente sigillata, dovrà contenere l'offerta economica, formulata in modo conforme a quanto indicato ed in conformità all'allegato n. 8 che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

Nell'offerta economica devono essere separatamente e specificamente indicati:

- Il costo del personale complessivo, riferito al valore offerto per l'appalto, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e sulla base delle leggi previdenziali e assistenziali;
- relativamente al punto precedente, la declaratoria dei contratti collettivi nazionali di lavoro, della contrattazione integrativa di secondo livello e degli altri accordi della contrattazione collettiva applicati al personale preposto all'appalto;
- eventuali riferimenti normativi e regolamentari in virtù dei quali il concorrente beneficia di sgravi salariali applicati al personale preposto all'appalto;
- costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (costi di sicurezza facenti capo all'appaltatore) afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, che devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi oggetto di appalto;
 - composizione del prezzo con riferimento al numero degli addetti impiegati; alle ore di lavoro indicate pari a n. 35.000 annue; ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti (art. 286 comma 3 1° periodo del Regolamento).

L'offerta economica dovrà essere espressa in cifre e in lettere, al netto dell'IVA e dovrà essere indicata con due cifre decimali dopo la virgola. In caso di indicazione di cifre decimali dopo la virgola superiori a due verranno prese in considerazione le prime due senza procedere ad alcun arrotondamento.

L'offerta economica dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di impegno a mantenere l'offerta proposta per tutta la durata contrattuale.

In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno presi in considerazione quelli più favorevoli per l'Amministrazione.

Non saranno prese in considerazione e, pertanto, verranno escluse, offerte superiori alla base d'asta né offerte plurime, parziali o condizionate o che presentino correzioni.

In particolare, ai fini dell'eventuale valutazione di congruità di cui all'art.86 del Codice come specificata al paragrafo 11.7, si farà riferimento alle tabelle del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali relativa, per l'attività di pulizie, al costo medio orario per il personale dei livelli indicati nel capitolato tecnico.

Ai sensi dall'art. 69 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali, la società aggiudicataria **ha l'obbligo** di riassunzione del personale attualmente impiegato alle stesse condizioni economiche e normative.

All'interno della busta "C – Offerta Economica", il concorrente può produrre le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice. Le giustificazioni dovranno essere prodotte in separata busta, chiusa e sigillata con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. La busta dovrà riportare esternamente, la seguente dicitura: "Gara per il servizio di pulizia sanificazione ed attività ausiliare, comprensiva della fornitura del materiale igienico sanitario – Giustificazioni".

5.4 BUSTA D (eventuale) "Documentazione per verifica ex art. 48 del Codice"

Si richiede la disponibilità a fornire, fin dalla presentazione delle offerte, la documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico professionale di cui agli artt. 41 e 42 del codice e indicati al paragrafo 11.3 del presente disciplinare, inserendo la documentazione in argomento nella busta D, che sarà aperta solo ed esclusivamente per il concorrente sorteggiato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del Codice. Tale busta, la cui produzione non è obbligatoria ma richiesta esclusivamente a fini collaborativi, debitamente sigillata, con in evidenza la dicitura: "Documentazione per la verifica ex art. 48 del Codice" dovrà contenere la documentazione in originale o copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000, indicata al successivo paragrafo 11.3 del disciplinare di gara.

6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA

6.1 Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE

Nel caso di partecipazione di R.T.I./consorzi ordinari, le dichiarazioni di parte vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara e dovrà essere presentata la seguente documentazione, **a pena di esclusione**:

6.1.1 Nel caso di R.T.I. già formalmente costituito:

- il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito dalle mandanti alla mandataria, risultante da scrittura privata autenticata o copia di essa autenticata;

ovvero

- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, corredata di copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art.37, comma 15 del Codice.

La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

6.1.2 Nel caso di Consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE o documento dal quale si evinca l'appartenenza della società consorziata al consorzio o al GEIE, nel caso di successiva adesione, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
ovvero

- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, corredata di copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale il consorzio/GEIE riporta i dati dell'atto costitutivo del consorzio /GEIE;
- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, in cui si indica, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Si deve, inoltre, dichiarare che:

- nessun soggetto partecipa alla presente gara in altra forma, neppure individuale;
- l'impegno a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

6.1.3 Nel caso di R.T.I. o Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazioni sostitutive (in conformità agli allegati), ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, corredate di copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità, rese dal legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario attestanti:
 - la volontà di costituire un RTI o un consorzio ordinario di concorrenti o GEIE e a quale Impresa raggruppanda o consorziata, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dei commi 14, 15, 16 dell'art. 37 del Codice;
 - di rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - di non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario e di rispettare tutte le norme vigenti in materia;
 - l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt.34 e 37 del Codice;
 - le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice;
 - che nessun soggetto partecipa alla procedura di gara in nessuna altra forma, neppure individuale.

6.2 Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- l'atto costitutivo e Statuto in copia autentica del consorzio con indicazione delle imprese consorziate e, nel caso di successiva adesione, documento dal quale si evinca l'appartenenza della società consorziata al consorzio;
- la dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

6.3 Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete

6.3.1 Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5:

- domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste la funzione di organo;

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'amministrazione digitale- CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e che queste ultime non parteciperanno alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

6.3.2 Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5:

- domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 25 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

6.3.3 Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario:

- domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

ovvero

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete attestanti:
 - o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - o le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

6.4 La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater), del Codice:

- ❖ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- ❖ nel caso di consorzi di cui all'art.34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti, le dichiarazioni di parte vanno rese, a pena di esclusione, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre ed indicati come esecutori dell'appalto.

Ciascun componente del RTI o consorzio o GEIE o aggregazioni di imprese di rete è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i. Pertanto la mandataria deve rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato.

Nel caso di consorzi stabili, qualora il consorzio esegua direttamente le attività, lo stesso dovrà osservare gli obblighi di tracciabilità nei rapporti con l'ACI e con i subcontraenti. Nell'ipotesi in cui il consorzio indichi le imprese esecutrici, queste ultime devono avere un conto dedicato sul quale il consorzio, a seguito del pagamento da parte dell'ACI sul conto dedicato dello stesso, effettua a sua volta il pagamento.

Si precisa che la seguente documentazione richiesta al paragrafo 5.1(Busta A: "*Documentazione amministrativa*") dovrà essere presentata in conformità a quanto di seguito indicato:

il contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dovrà essere eseguito dalla società mandataria (o designata tale) ovvero, in caso di consorzio, dal consorzio medesimo. In caso di rete di Imprese si rinvia a quanto disciplinato al par. 6.3;

la garanzia provvisoria,

a) in caso di GEIE, R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti e reti di imprese costituenti, dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al GEIE, al RTI, alla rete di imprese o al consorzio, singolarmente specificati;

b) in caso di GEIE, R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti costituiti, dovrà essere prestata dall'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) ovvero, in caso di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), dal Consorzio medesimo;

c) in caso di Rete di imprese:

- dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica;

- dall'impresa che riveste la funzione di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica,

- dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme da raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

il modello GAP dovrà essere presentato dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante alla procedura di gara, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 629/1982, convertito in Legge n. 726/1982.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all'art. 37 del Codice.

7. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto nell'art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale, previo consenso dell'ACI subordinato alla verifica del possesso in capo al subappaltatore, dei requisiti di legge.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ACI delle prestazioni subappaltate.

L'affidamento in subappalto, ai sensi del richiamato art.118 del Codice, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il concorrente, all'atto della presentazione dell'offerta, deve indicare i servizi o le parti di servizio che intende subappaltare, specificandoli anche in termini di valore percentuale. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto;
- l'aggiudicatario deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, con allegata la dichiarazione di cui all'art.118, comma 8 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo con il titolare dell'impresa subappaltatrice, a norma dell'art.2359 del cod.civ.;
- con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve, altresì, trasmettere la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di partecipazione di carattere generale cui all'art.38 del Codice;
- non devono sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art.67 D.Lgs.n.159/2011 e s.m.i.;
- l'inserimento, nel contratto di subappalto, della seguente clausola:

“La Società, in qualità di subappaltatore della società, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'ACI, identificato dal numero di CIG n. 63575239FO assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.n.136/2010 e s.m.i.

La Società, in qualità di subappaltatore della società, si impegna a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura-Ufficio territoriale della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità”.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non è consentito affidare il subappalto a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

È fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art.118, comma 3 del Codice, di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposto al subappaltatore, con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate. In ogni caso l'ACI pagherà i

corrispettivi per la fornitura alla Società aggiudicataria, restando escluso ogni rapporto economico diretto con le società subappaltatrici.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all'art.118 del Codice.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete di cui al paragrafo 4 potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo richiesti per la partecipazione alla gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 49 del Codice, tranne nei casi in cui viene espressamente negato nel presente disciplinare.

In tal caso, il concorrente dovrà inserire nella Busta A, la seguente documentazione:

- **Dichiarazione** (Allegato n. 7) resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (**ausiliato**), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art.48 del Codice, con la quale attesta:
 - i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulti carente e dei quali si avvale;
 - le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;
- **Dichiarazione** (allegato n. 7bis) resa dal legale rappresentante del soggetto **ausiliario**, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., con la quale attesta:
 - le proprie generalità;
 - il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e dell'ACI a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione, per tutta la durata contrattuale, le relative risorse;
 - di non partecipare alla gara né in forma singola, né in forma di RTI/Consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente;
- **Originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente, si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del suddetto contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, nei confronti del soggetto ausiliato, i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di ACI in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia all'art. 49 del Codice.

9. - GARANZIE

9.1. Garanzia provvisoria

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla presente gara, compreso l'eventuale pagamento della sanzione pecuniaria come indicato al paragrafo 4.5 del disciplinare, i partecipanti, **a pena di esclusione**, dovranno costituire una garanzia provvisoria in favore di ACI, per un valore pari al 2% del prezzo base dell'appalto, ossia pari ad € 64.800,00 secondo le modalità di cui all'art.75, comma 3° del Codice.

La garanzia, da produrre in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000 e s.m.i. , con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, può essere costituita nelle forme indicate dal citato articolo 75; a tal fine si precisa:

- **in caso di fideiussione:** bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1 settembre 1993 n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58;
- **in caso di prestazione della cauzione provvisoria o in contanti o in titoli del debito pubblico:** dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore dell'Ente, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 324 del DPR 207/2010 e s.m.i. o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di conclusione dei servizi, risultante dal relativo certificato.

La garanzia dovrà avere quale beneficiario l'ACI, essere riferita alla gara in oggetto e prevedere le clausole previste all'art.75 del Codice; in particolare deve prevedere espressamente :

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ACI;
- validità per 180 (centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta di ACI, per la durata di ulteriori 90 (novanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- a pena di esclusione, la dichiarazione in originale di impegno del fideiussore, corredata di copia del documento di identità, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 324 del DPR 207/2010 e s.m.i. o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di conclusione dei servizi.

In caso di RTI, aggregazioni di imprese di rete o consorzi o GEIE o partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il RTI, il Consorzio, l'aggregazione di imprese di rete, il GEIE, singolarmente specificati.

La garanzia verrà escussa nei casi previsti dal presente disciplinare e dalla legge, in particolare, per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario nonché, ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti, nel caso in cui il concorrente non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti economici, tecnici e professionali di partecipazione o nel caso di dichiarazioni mendaci.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ai sensi dell'art. 75, comma 7 del Codice.

In ogni caso, per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia:

- a) copia semplice, con dichiarazione di conformità all'originale, della certificazione di qualità in corso di validità, rilasciata all'impresa concorrente;
- b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale.

In caso di:

- partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
- partecipazione in rete d'impresa tutte le imprese che costituiscono la rete siano in possesso della predetta certificazione.

Alle fideiussioni ed alle polizze relative alla garanzia provvisoria rilasciate da Istituti di Credito, Compagnie assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati deve essere allegata una idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, da cui si evinca inequivocabilmente l'identità, la qualifica ed i poteri di rappresentanza del soggetto che ha sottoscritto la cauzione. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di credito o Compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. In alternativa la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento della imposta di bollo.

La garanzia provvisoria dell'impresa risultata aggiudataria verrà svincolata dopo l'avvenuta dimostrazione della costituzione della garanzia definitiva, a meno che quest'ultima non venga costituita mediante integrazione di quella provvisoria.

Le garanzie provvisorie delle imprese non aggiudicatarie saranno restituite dopo che sarà stato aggiudicato l'appalto e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all'articolo 75 del Codice.

9.2 - Garanzia Definitiva

Entro i termini previsti al paragrafo n. 14 (stipula contratto) del presente disciplinare, la Società aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva in favore dell'ACI, con validità per l'intero periodo di vigenza del contratto, nella misura del 10% dell'importo

contrattuale, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi e secondo le forme e le modalità di cui all'art.113 del Codice.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ai sensi dell'art. 75, comma 7 del Codice.

La mancata ed immotivata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art.75 del Codice da parte di ACI che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Qualora, nel corso di svolgimento del contratto, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel contratto.

Per quanto non espressamente indicato, si applica l'art. 113 del Codice.

10. - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di cui all'art. 81, 1° comma, e art. 83 del D.Lgs. n.163/06, determinata tenendo conto dell'offerta economica, del piano tecnico-organizzativo e sistema qualità per la gestione dei servizi, nonché dei servizi aggiuntivi offerti senza ulteriori oneri per l'ACI, sulla base delle relazioni presentate dalla Società.

Saranno escluse le offerte:

- espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri o che non rispondano alle condizioni minime descritte nello schema di contratto;
- nelle quali fossero sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni di prestazioni del servizio specificate nello schema di contratto ovvero che siano sottoposte a condizione.

Alle offerte ammesse, la Commissione aggiudicatrice assegnerà un punteggio così ripartito:

Criterio	Punteggio massimo
Punteggio tecnico	60
Punteggio economico	40
Totale	100

Ai sensi dell'art. 286 del D.P.R. 207/2010 saranno attribuiti i seguenti punteggi calcolati secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato P del D.P.R. 207/2010:

10.1 Offerta tecnica

punteggio 60

da 0 a 60 punti per le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche ricavate dalla relazione tecnica, la quale è a sua volta suddiviso nei seguenti criteri:

- CRITERIO A: Modalità organizzative per l'espletamento del servizio, qualifica del personale da impiegare e servizi aggiuntivi
 - A.1: modalità organizzative del servizio;

- A.2: numero ore lavorative annue aggiuntive, rispetto al numero di ore base di gara (n. 35.000 annue)
- A.3: servizi aggiuntivi.
- CRITERIO B: attrezzature e prodotti previsti nel servizio:
 - B.1: attrezzature;
 - B.2: prodotti.

Il punteggio verrà assegnato ad ognuna delle voci inerenti ai singoli aspetti dell'offerta da valutare .

A tale scopo sono stati previsti, oltre ai sub criteri e sub pesi, sei giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; ad ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione alla singola voce di un punteggio corrispondente al relativo coefficiente dei punti massimi per la stessa voce previsti, di seguito analiticamente indicati; il punteggio del sub peso A2 viene assegnato sulla base della proporzione matematica descritta;

	SUB CRITERIO PUNTEGGIO MAX	SUB PESO	GIUDIZIO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE
CRITERIO A Modalità organizzative per l'espletamento del servizio, personale da impiegare e servi aggiuntivi MAX 40 PUNTI	A1 <i>Modalità organizzative del servizio</i> MAX 15 PUNTI	A1.1 Pianificazione pulizie, sanificazione, derattizzazione e servizi connessi, attività di presidio, reperibilità H24 e flessibilità dell'orario modalità organizzative/operative che saranno adottate per le sostituzioni per ferie e malattie (metodi di rotazione e sostituzione del personale) MAX 8 PUNTI	eccellente	1	8
			ottimo	0,9	7,2
			più che adeguato	0,8	6,4
			adeguato	0,7	5,6
			parzialmente adeguato	0,5	4,0
			inadeguato	0	0,0
		A1.2 Sistema di verifica e controllo qualitativo delle attività (controllo sullo standard qualitativo del servizio di pulizia, sanificazione, derattizzazione e servizi connessi, sulle presenze del personale, sui prodotti/attrezzature	eccellente	1	7
			ottimo	0,9	6,3
			Più che adeguato	0,8	5,6
			adeguato	0,7	4,9
			Parzialmente adeguato	0,5	3,5
			inadeguato	0	0,0

		MAX 7PUNTI			
	A2 <i>Ore annue in aumento</i> <i>max 15 punti</i>	A2 Numero di ore annue offerte in aumento rispetto al numero base di gara (35.000) senza oneri aggiuntivi rispetto all'offerta economica MAX 15 PUNTI	Punteggio : numero di ore offerte in aumento X 15 diviso numero di ore più alto tra le offerte pervenute		
	A3 <i>Servizi aggiuntivi</i> MAX 10 PUNTI	A3.1 Offerta di servizi non richiesti ma aggiuntivi e migliorativi delle prestazioni MAX 6 PUNTI	eccellente	1	6
			ottimo	0,9	5,4
			Più che adeguato	0,8	4,8
			adeguato	0,7	4,2
			Parzialmente adeguato	0,5	3,0
			inadeguato	0	0,0
			eccellente	1	4
		A3.2 Servizi dedicati alla zona rappresentanza e manifestazioni/eventi MAX 4 PUNTI	ottimo	0,9	3,6
			Più che adeguato	0,8	3,2
			adeguato	0,7	2,8
			Parzialmente adeguato	0,5	2,0
			inadeguato	0	0,0

	SUB CRITERIO CRITERIO PUNTEGGIO MAX	SUB PESO	GIUDIZIO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE
CRITERIO B Attrezzature e prodotti previsti nel servizio MAX 20 PUNTI	B1 Attrezzature MAX 10 PUNTI	B1.1 Elenco delle attrezzature utilizzate(carrelli di lavoro attrezzati, aspiratore per sedute imbottite, aspiratore con asta telescopica, aspiratore per polvere e liquidi, idropulitrice, macchina lavavetro, macchina monospazzola, lavatrice etc..) MAX 7 PUNTI	eccellente	1	7
			ottimo	0,9	6,3
			Più che adeguato	0,8	5,6
			adeguato	0,7	4,9
			Parzialmente adeguato	0,5	3,5
			inadeguato	0	0,0
		B1.2 Adozione attrezzature finalizzate al minor consumo energetico, di acqua e/o sostanze chimiche inquinanti MAX 3 PUNTI	eccellente	1	3
			ottimo	0,9	2,7
			Più che adeguato	0,8	2,4
			adeguato	0,7	2,1
			Parzialmente adeguato	0,5	1,5
			inadeguato	0	0
	B2 Prodotti Max 10 PUNTI	B2.1 Elenco dei prodotti suddiviso per tipologia, destinazione d'uso, marca, scheda tecnica, modalità d'uso MAX 7 PUNTI	eccellente	1	7
			ottimo	0,9	6,3
			Più che adeguato	0,8	5,6
			adeguato	0,7	4,9
			Parzialmente adeguato	0,5	3,5
			inadeguato	0	0
		B2.2 Utilizzo di prodotti con compatibilità ambientale certificata MAX 3 PUNTI	eccellente	1	3
			ottimo	0,9	2,7
			Più che adeguato	0,8	2,4
			adeguato	0,7	2,1
			Parzialmente adeguato	0,5	1,5
			inadeguato	0	0

Per la valutazione dei suddetti elementi la Commissione utilizzerà un grado di preferenza utilizzando cinque possibilità di giudizio:

Inadeguato. Nel caso in cui non vi sia adeguata rispondenza delle proposte alle esigenze; mancanza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; inadeguata chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni, inadeguato grado di personalizzazione del servizi. In conclusione inferiore agli standard richiesti.

Parzialmente adeguato. Nel caso in cui vi sia una parziale rispondenza delle proposte alle esigenze; parziale fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; parziale chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; parziale grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti anche se parzialmente.

Adeguato Nel caso in cui vi sia una adeguata rispondenza delle proposte alle esigenze; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; adeguata chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; adeguato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, sufficientemente in linea con gli standard richiesti.

Più che adeguato. Nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, più che sufficiente con gli standard richiesti.

Ottimo. Nel caso in cui vi sia una ottima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Ente; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti.

Eccellente. Nel caso in cui vi sia una assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Ente; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti.

Il coefficiente risultante sarà rappresentato dalla media dei coefficienti espressi da ciascun membro della Commissione riportati da ogni offerta, a cui si aggiunge il punteggio matematico inerente al punto A2 della griglia suesposta .

Il punteggio totale per l'offerta tecnica sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i singoli criteri (fino al massimo di 60 punti).

10.2 Offerta economica

punteggio 40

da 0 a 40 punti al prezzo globale del servizio;

ai fini della determinazione del coefficiente riferito all'elemento prezzo, la Commissione giudicatrice utilizzerà la seguente formula:

$$PE = PE_{max} \times X \times \frac{BA-P}{BA-P_{med}} \quad se P > P_{med}$$

$$PE = PE_{max} \times \left[X + (1 - X) \times \frac{P_{med} - P}{P_{med} - P_{min}} \right] \quad se P \leq P_{med}$$

- PE è il punteggio economico assegnato all'offerta in esame;
- PE_{max} è il punteggio economico massimo (40 punti);
- X assume il valore di 0,90 ;
- P è il prezzo dell'offerta in esame ;
- BA è il prezzo di basa d'asta (€ 3.240.000,00) ;
- P_{med} è il prezzo medio tra tutte le offerte valide ;
- P_{min} è il prezzo minimo tra tutte le offerte valide ;

Il prezzo offerto dovrà essere, **a pena di esclusione**, inferiore all'importo posto a base di gara.

I punti saranno approssimati alla seconda cifra decimale, che sarà arrotondata per difetto se la terza cifra decimale sarà compresa tra 1 e 5, per eccesso se la terza cifra sarà compresa tra 6 e 9.

La somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed all'offerta economica determinerà il punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.

Nel caso in cui più concorrenti ottengano il massimo punteggio, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che abbia offerto il prezzo annuo globale più basso. In caso di ulteriore situazione di parità, si procederà mediante sorteggio.

Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l'aggiudicazione verrà revocata e, pertanto resterà senza effetto qualora il concorrente aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false ovvero negli altri casi previsti dalla legge. In tali casi l'ACI procederà alla revoca e potrà aggiudicare il servizio al secondo classificato.

11. - FASI DELLA PROCEDURA DI GARA

11.1 - Apertura dei plichi

Salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito istituzionale, l'apertura dei plichi avverrà, in seduta pubblica, il 20 novembre 2015 alle h. 11,00, presso la sede dell'Ente di via Marsala 8, 00185 Roma, a cura della Commissione nominata dall'ACI, ai sensi dell'articolo 84 del Codice, la quale procederà ad effettuare le seguenti operazioni:

- verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e della tempestività della loro ricezione;
- apertura dei plichi medesimi e verifica della presenza delle buste, integre e chiuse, A, B, C ed, eventualmente, D;
- apertura della busta A (documentazione Amministrativa) di tutti i plichi pervenuti e constatazione della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
- acquisizione agli atti delle buste B (Offerta tecnica) e C (Offerta economica), che verranno conservate chiuse ed integre fino alla relativa apertura nelle apposite sedute pubbliche;
- acquisizione agli atti delle buste D, ove presentate, che verranno conservate chiuse ed integre fino alla loro eventuale apertura.

Con avviso pubblicato sul sito ACI verranno indicati il giorno e l'ora della seduta pubblica.

11.2 Verifica della documentazione amministrativa

La Commissione, sulla base della documentazione amministrativa contenuta nella Busta "A" Documentazione amministrativa, procede a:

- verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso negativo, tenuto conto di quanto indicato al paragrafo 4.5, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c) del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, di concorrenti ed in caso positivo ad escluderli dalla gara.

11.3 - Sorteggio e verifica documentazione ex art. 48 del codice delle società sorteggiate

Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa (Busta A) la Commissione procederà in seduta pubblica a:

- comunicare le Società ammesse ed escluse;
- sorteggiare, un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 48, comma 1° del Codice.

Il controllo, come espresso nel paragrafo 13, sarà effettuato ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1, del Codice e della deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità stessa.

Qualora la documentazione presente nel sistema AVCPass non sia esaustiva o completa, ai concorrenti sorteggiati sarà richiesto di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione appresso indicata in originale o copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., che dovrà pervenire in plico all'indirizzo di cui al paragrafo n. 3 con in evidenza la dicitura "Documentazione per la verifica ex art. 48 del Codice".

per il possesso dei requisiti di capacità economico finanziario richiesti al paragrafo III.2.2 del bando ed al paragrafo 4.2 lettera c) del disciplinare:

copia conforme dei bilanci consuntivi o dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico richiesto nel triennio 2012-2013-2014;

ovvero

produzione di certificati rilasciati dalle amministrazioni committenti e/o dichiarazioni dei privati che attestino il possesso del fatturato specifico nel triennio 2012-2014 di cui al par. 4.2 c1;

ovvero

fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico di cui al punto 5.1 - 13 del presente capitolato;

per il possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa richiesto al paragrafo III.2.3 del bando ed al paragrafo 4.2 lettera d) del disciplinare :

- originale o copia conforme all'originale, secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004 dei sistemi di gestione ambientale o attestazione ai sensi del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento CE 1221/2009;
- originale o copia conforme all'originale della certificazione OHSAS 18000 dei sistemi di gestione della sicurezza, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee ovvero dichiarazione dell'Ente certificatore accreditato che sono in corso le procedure per il rilascio della certificazione.
- originale o copia conforme all'certificazione Etica/SA 8000:2008 EN 13549.

Si fa presente che non saranno accettati documenti scannerizzati.

Nel caso in cui i concorrenti sorteggiati abbiano già provveduto a produrre la Busta D, la Commissione si riserva di procedere all'apertura della stessa ed alla constatazione della presenza dei documenti richiesti.

Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare la documentazione richiesta, può provare il possesso dei requisiti in argomento mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dall'Ente.

Qualora il numero dei concorrenti sia pari od inferiore a cinque, l'ACI si riserva di non procedere al sorteggio e di richiedere a tutti i concorrenti di comprovare il possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico - professionali.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà a verificare l'idoneità della documentazione presentata, ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacità economica e tecnica di cui agli artt. 41 e 42 del Codice.

Qualora la documentazione richiesta non venga fornita nel termine indicato, senza giustificato motivo, ovvero non siano confermate le dichiarazioni contenute nella documentazione di gara, l'ACI procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'art. 48 del Codice e dell'art. 8, comma 1 del DPR 207/2010 ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del Codice. L'Autorità dispone, altresì, la sospensione da uno a dodici mesi del concorrente dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

In ogni caso l'ACI si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti, integrazioni dei documenti presentati a supporto della verifica.

Si fa presente che il procedimento di verifica dei requisiti generali dell'operatore economico partecipante alla procedura di gara avverrà secondo le modalità previgenti al sistema AVCPASS, introdotto con delibera AVCP n.111 del 20 dicembre 2012 per dare attuazione all'art.6-bis del Dlgs n.163/2006 secondo la nuova formulazione introdotta dall'art.20, comma 1, lettera a) della Legge n.35 del 2012, in quanto il termine di avvio è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2014 in virtù del d.lg n.150/2013, c.d. "Decreto milleproroghe".

11.4 Apertura delle offerte tecniche

La seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche (Busta B) si aprirà con la comunicazione delle Società ammesse ed escluse a seguito dei risultati relativi alla verifica della documentazione delle sorteggiate, di cui all'art. 48 del Codice;

Si procederà, quindi, all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica (Busta B) ed alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti richiesti dal disciplinare.

11.5 - Valutazione offerte tecniche

La Commissione procederà, in una o più sedute riservate, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche formulate dalle Società ammesse ed alla attribuzione dei relativi sotto-punteggi e punteggi, sulla base dei parametri indicati al precedente paragrafo 10.

11.6 - Apertura delle offerte economiche

In seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi assegnati alle offerte tecniche e procederà con l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta C), dando lettura dei prezzi offerti.

11.6.1 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è stata accertata tale condizione. All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà, in seduta riservata, all'attribuzione dei punteggi complessivi ed alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

11.7 - Verifica di congruità delle offerte

La Commissione procederà, in seduta riservata, a valutare la congruità delle offerte, ai sensi degli art. 86, commi 2 e 3 del Codice. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, l'Ente richiederà all'offerente le giustificazioni relative al prezzo, ai sensi dell'art. 87 ed in conformità alla procedura di cui all'art. 88 del Codice.

Ove le giustificazioni, richieste e prodotte per iscritto, non dovessero risultare sufficienti per la valutazione della congruità dell'offerta, l'ACI procederà all'instaurazione del contraddittorio scritto ed orale convocando l'offerente e invitandolo a fornire gli ulteriori elementi che ritenga utili in aggiunta a quelli già presentati; all'esito del procedimento di verifica, l'ACI procederà all'eventuale esclusione dell'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso inaffidabile.

Alla suddetta verifica verrà sottoposta la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se ritenuta anomala, l'ACI procederà, con le stesse modalità, progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte fino ad individuare la migliore offerta ritenuta congrua.

L'ACI si riserva la facoltà, ai sensi del comma 7 dell'art. 88 del Codice, di procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori prime cinque offerte, fermo restando quanto previsto dallo stesso art. 88 in merito ai tempi ed alle modalità del procedimento di verifica.

L'ACI, può escludere l'offerta qualora l'offerente non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora ed al giorno della convocazione.

L'ACI, in ogni caso può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Per quanto non previsto, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, si applicano gli articoli 86, 87 e 88 del Codice e l'art. 121 del Regolamento.

11.8 – Aggiudicazione provvisoria

La Commissione, all'esito delle valutazioni di cui sopra, curerà la redazione della graduatoria finale, provvedendo, in seduta pubblica, all'aggiudicazione provvisoria.

Resta inteso che l'aggiudicazione avverrà ad esclusivo giudizio dell'ACI e, quindi, ogni determinazione assunta nel merito deve considerarsi insindacabile. Pertanto l'ACI potrà anche non prescegliere alcuna offerta provvedendo, come meglio riterrà opportuno, in conformità alle leggi in materia al servizio oggetto della presente procedura.

11.9 - Informazioni generali relative alle sedute pubbliche

Si precisa che la data e l'ora di svolgimento delle sedute aperte al pubblico, nonché le eventuali modifiche che dovessero sopraggiungere, saranno comunicate almeno 24 ore prima dello svolgimento della seduta stessa mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente www.aci.it.

La data indicata avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti delle società o loro delegati, purché muniti di delega scritta e di un documento d'identità valido.

L'accesso e la permanenza dei rappresentanti dell'impresa nei locali dell'Ente per assistere alle operazioni di gara sono subordinati al rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la Sede Centrale.

In ogni caso si precisa che:

- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nel corso della procedura di gara, verrà data segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che provvederà ai sensi dell'art. 38, 1-ter del Codice;
- le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'ACI né all'aggiudicazione, né alla stipulazione del contratto, mentre i concorrenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dall'Ente;
- nel caso di esclusione dalla gara di un concorrente, il plico e le buste contenenti le offerte verranno custoditi dall'Ente nello stato in cui si trovano e non verranno restituiti.

12. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art.11, comma 5 e dell'art.12, comma 1 del Codice, l'ACI provvederà all'aggiudicazione definitiva, mediante approvazione da parte dell'organo decisionale di cui all'articolo 34 c. 1 del Manuale delle procedure negoziali.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata, a mezzo PEC, secondo quanto previsto dall'art. 79 , comma 5, lettera a) del Codice.

L'aggiudicazione definitiva diviene efficace all'esito positivo della verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 13.

Ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, in materia di informazioni antimafia, si precisa che la verifica avverrà mediante richiesta alla Prefettura territorialmente competente, e che, in assenza delle suddette informazioni antimafia, la stipula del contratto è sottoposta a condizione risolutiva (art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011).

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato; in caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

13. VERIFICA SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, l'ACI provvederà alla verifica sul possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art.11, comma 8 del Codice.

A tal fine, in capo all'offerente, risultato primo in graduatoria, saranno tempestivamente verificati i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del Codice, dichiarati in sede di partecipazione alla gara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, qualora non siano già stati verificati in sede di gara.

In particolare, si procederà ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione (certificazioni, attestazioni ecc.) che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente aggiudicatario; in tale contesto si procederà ad acquisire d'ufficio il Certificato di iscrizione al registro delle imprese ed il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10, del DL n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009, tramite il sistema AVCPass.

L'ACI, inoltre, ai sensi dell'art. 48, 2° comma del Codice, procederà alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, nei confronti dell'aggiudicatario, sempre che lo stesso non sia ricompreso tra i concorrenti sorteggiati.

Il controllo sarà effettuato ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1, del Codice e della deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità stessa.

Qualora la documentazione presente nel sistema AVCPass non sia esaustiva o completa, l'ACI procederà a richiedere all'aggiudicatario, ove non abbia già provveduto, la documentazione indicata nel paragrafo 11.3, comprovante i requisiti in argomento, entro il termine di 10 giorni dall'invio della richiesta.

Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, compreso quanto indicato nell'articolo 48 del Codice, nel caso in cui le Società non forniscano la documentazione probatoria, o in caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed allo scorrimento della graduatoria con conseguente nuova aggiudicazione.

La stipula del contratto è subordinata all'esito positivo della richiesta di informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.; decorso il termine di cui al comma 2 dell'art. 92, del citato D.Lgs. n. 159/2011, l'Ente, ai sensi del comma 3, può procedere alla stipula del contratto, sotto condizione, anche in assenza dell'informazione antimafia.

Nel caso in cui le Informazioni Antimafia di cui all'art. 91 D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii. non abbiano dato esito positivo, l'Aci recederà dal contratto.

14. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato, nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni di cui all'articolo 11, commi 9 e 10 del Codice, e comunque, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva, salvo quanto previsto dallo stesso articolo 11, commi 10-bis, 10-ter e 12, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 11, comma 13 del Codice. Dell'avvenuta stipula sarà data comunicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, lettera b-ter) del Codice.

Nelle more dello svolgimento degli adempimenti connessi alla stipula del contratto, per il tempo strettamente necessario, l'ACI si riserva la facoltà di affidare temporaneamente il servizio alla Società risultata aggiudicataria in conformità alle modalità previste nel Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.

L'ACI, in caso d'urgenza, ai sensi dell'art. 11, comma 12 del Codice, potrà chiedere, al concorrente risultato aggiudicatario in via definitiva, di predisporre le attività propedeutiche necessarie all'avvio del servizio anche prima della stipula del contratto.

Ai fini della stipula del contratto, entro il termine di 15 giorni (quindici) dalla data di spedizione della comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art.79, comma 5 del Codice, la Società dovrà presentare, in originale o copia autenticata ed in bollo, laddove previsto dalla vigente normativa, la seguente documentazione:

1. idoneo documento comprovante la prestazione di una **garanzia definitiva** in favore di ACI, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate al precedente paragrafo 9.2.

2. idonea polizza assicurativa, stipulata con una Società di assicurazioni che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile terzi, in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad ACI, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi; tale polizza avente durata fino al termine del rapporto contrattuale, è da prorogare fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali e quindi anche per l'eventuale periodo di prosecuzione, e non costituisce un limite al risarcimento dei danni provocati;

3. la Società aggiudicataria dovrà inoltre comunicare:

- il nominativo del referente del servizio per l'appalto aggiudicato;
- i nominativi richiesti al successivo paragrafo 18 nell'ambito della normativa sulla sicurezza;
- il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e, più in generale, tutte le informazioni previste dall'art. 13 della suddetta normativa;
- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale "dedicato" all'appalto, anche non in via esclusiva, con la specifica delle generalità e del codice fiscale delle persone che saranno delegate ad operare su tale conto, in applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la Società è tenuta altresì a comunicare all'ACI gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti;
- ai sensi dell'art. 1 del DPCM n. 187/91 la composizione societaria e l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è, altresì, tenuto a comunicare i dati di cui al citato art. 1 del DPCM n. 187/91 riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto.

Dovrà, inoltre, essere presentata copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'Impresa capogruppo, ove non sia stato prodotto in sede di gara; il mandato deve contenere le prescrizioni di cui all'art. 37 del Codice.

La mancata produzione, entro il termine assegnato, della documentazione richiesta, in assenza di un'adeguata giustificazione comporterà la revoca dell'aggiudicazione, nonché l'escussione della cauzione e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Ente per la stipula del contratto; in caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'ACI aggiudicare l'appalto alla società che risulti successivamente classificata nella graduatoria finale delle offerte.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

L'ACI si riserva, comunque, la facoltà di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione.

Nel caso del verificarsi di vicende soggettive dell'aggiudicatario (cessione, affitto d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazione, fusione, scissione della Società, ecc.), l'ACI ammetterà il cessionario, affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione, cessione, previo accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale, ai sensi dell'art. 51 del Codice e s.m.i. Tale disciplina si applica anche qualora le vicende soggettive si verifichino nelle fasi precedenti della procedura di gara.

15. - PROCEDURE DI RIAFFIDAMENTO DELL'APPALTO

Si fa presente che, in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore aggiudicatario o in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in conformità a quanto disposto dall'art. 140 del Codice e s.m.i., l'ACI al fine di stipulare un nuovo contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, a partire dalla prima migliore offerta fino alla quinta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario.

16. – CONVENZIONE CONSIG

Nel caso in cui in corso di esecuzione del contratto, venga stipulata apposita convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto, l'approvvigionamento di forniture e servizi analoghi a quelle in oggetto, l'Operatore attraverso la formulazione della propria offerta, dichiara di accettare che l'ACI si riservi il diritto di risolvere il contratto, qualora gli importi dedotti in convenzione risultino più favorevoli per l'ACI stessa e l'Operatore abbia dichiarato di non voler adeguare la propria offerta ai parametri di qualità-prezzo delle convenzioni stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012.

17. ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'ACI provvederà alle comunicazioni previste all'art.79 del Codice, in conformità alle modalità ed ai tempi previsti nello stesso articolo.

Le eventuali informazioni relative alla procedura di gara saranno rese note agli interessati mediante pubblicazione sul profilo di committente (sito Web dell'ACI) www.aci.it.

Il contenuto delle stesse avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3 del Codice.

La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

18. – SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

Nell'ambito dell'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.n.626/94 e s.m.i., prima dell'inizio dell'appalto, la società aggiudicataria dovrà comunicare:

1. il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione;
2. il nominativo del medico competente eventualmente nominato ai sensi della normativa;
3. i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto del presente appalto;
4. eventuali ulteriori informazioni.

In questa fase, la società aggiudicataria è tenuta a presentare il proprio POS (Piano Operativo Sicurezza) che andrà a completare le informazioni attinenti alla sicurezza già contenute nel Documento di informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro predisposto da ACI. Qualora, previo sopralluogo congiunto delle sedi oggetto del servizio, vengano riscontrati rischi di interferenze, il predetto Documento sarà integrato con gli interventi individuati come necessari per rimuovere i rischi da interferenze.

19. - ACCESSO AGLI ATTI

L'esercizio del diritto d'accesso è disciplinato dalla Legge n. 41/1990 e s.m.i. e dal Regolamento dell'Automobile Club d'Italia pubblicato sulla G.U.R.I. n.97 del 24.04.2008.

Si fa presente che, fermi i divieti ed i differimenti dell'accesso previsti dall'art.13 del Codice, l'accesso agli atti del procedimento nel quale sono stati adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art.79 del Codice, è consentito entro dieci giorni lavorativi dall'invio della comunicazione mediante visione ed estrazione di copia. Nella medesima comunicazione, l'ACI indicherà gli atti per i quali l'accesso è vietato o differito, nonché i casi di cui all'art. 13, comma 6 del Codice in cui è consentito l'accesso, l'ufficio presso il quale l'accesso potrà essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.

Qualora il Concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ❖ dovrà essere specificamente indicato il documento d'offerta e la relativa parte che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
- ❖ dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale;
- ❖ dovrà essere allegata la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto esistente.

Non saranno presi in considerazione dinieghi generici e privi di adeguata motivazione. L'ACI si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Si fa presente che, con riferimento alle eventuali componenti dell'offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà, comunque, applicazione quanto previsto dall'art.13, comma 6 del Codice dei contratti, qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito dopo l'aggiudicazione definitiva.

20. - INFORMATIVA IN ORDINE ALL'INTENTO DI PROPORRE RICORSO GIURISDIZIONALE

I soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano l'ACI della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.

L'ACI comunicherà le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela, entro quindici giorni dall'informativa. L'inerzia equivarrà a diniego di autotutela.

L'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale è resa ai sensi dell'art. 243-bis del Codice. Tale comunicazione può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della Commissione ed è inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al Responsabile del Procedimento a cura della Commissione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle procedure e ai principi di evidenza pubblica previsti dal diritto comunitario, dal Codice o da altre leggi statali vigenti.

20.1 Definizione delle controversie

Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

21. - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, si fa presente che i dati forniti verranno utilizzati dall'ACI ai fini della partecipazione alla gara e della selezione dei concorrenti e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala, n.8, 00185 – Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.n.196/2003 e chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al seguente indirizzo di posta certificata serviziopatrimonioaffarigenerali@pec.aci.it oppure al n. di fax 06.49982281.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che:

- i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico – economica del concorrente richieste per l'esecuzione dei servizi nonché per l'aggiudicazione e per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati inseriti indicati potranno essere comunicati:

- al personale dell'ACI che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici dell'Ente che svolgono attività ad esso attinente;
- a soggetti esterni, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n.241 del 7 agosto 1990;
- all'ANAC, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n.1/2008

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'ACI potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. D) ed e) del D.Lgs. n.196/2003.

22. - INFORMAZIONI - CHIARIMENTI

Per ulteriori informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Patrimonio e Affari Generali, nella persona della Dott.ssa Patrizia Sericola, (tel. 06/49982489, fax 06/49982281, e- mail: p.sericola@aci.it) Responsabile del procedimento; dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 15,00.

Le richieste di chiarimenti, sia di natura giuridico amministrativa che di natura tecnica inerenti alla presente procedura di gara dovranno essere inoltrate esclusivamente all'indirizzo e-mail: p.sericola@aci.it.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate in lingua italiana e, al fine di permettere un corretto adempimento da parte di ACI e consentire agli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente gara di prendere visione dei chiarimenti che verranno pubblicati, le richieste dovranno pervenire entro il 30/10/2015. Le richieste di chiarimenti pervenute oltre il predetto termine non verranno prese in considerazione.

Le risposte alle richieste di chiarimenti ed altre eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno rese note in forma anonima mediante pubblicazione, entro il 5/11/2015, sul sito internet www.aci.it – Sezione bandi di gara e costituiranno parte integrante della lex specialis di gara.

Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Parimenti verranno pubblicate sul sito ed avranno lo stesso valore di notifica, le eventuali rettifiche e le ulteriori informazioni e precisazioni che si rendesse necessario pubblicare nel corso della procedura di gara.

IL DIRIGENTE

(G. Scimoni)

ALLEGATI

1. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di partecipazione per imprese (allegato n.1 e 1bis);
2. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di partecipazione per RTI e GEIE (allegato 2, 2 bis e 2ter);
3. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di partecipazione per Consorzi ordinari di impresa (allegato 3, 3bis, 3ter e 3 quater);
4. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di partecipazione per Consorzi di cooperative o Consorzi stabili (allegato 4, e 4 bis, 4ter e 4 quater);
5. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di partecipazione per reti di imprese (allegato 5, 5 bis e 5ter);
6. dichiarazione di subappalto (allegato n. 6);
7. dichiarazione di avvalimento (allegato n. 7 e 7bis);
8. schema di offerta tecnica (allegato 8);
9. schema di offerta economica (allegato 9);
10. Schema di contratto (allegato n. 10);
11. Capitolato tecnico e schede superfici (Allegato n. 11 – 11bis);
12. Documento di informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro (allegato n. 12);
13. Modello GAP (allegato n. 13);